

Istituto di Istruzione Superiore **Luigi di Savoia** CHIETI

ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO



via E.G. D'Aragona, 21 – 66100 Chieti – tel 0871/344009
c.f. 80000200693 - cod. univoco UFF8JK
web: savoiachieti.edu.it
e-mail chis012006@istruzione.it – Pec chis012006@pec.istruzione.it

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

TRA

l'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia", con sede in Chieti, codice fiscale 80000200693, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Livia Tammaro, nata all'Aquila il 22/03/1977, C.F. TMMLVI77C62A345H,

E

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, con sede legale in Chieti, via Spezioli 58, codice fiscale 80003790690, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", legalmente rappresentata dal presidente, Ing. Massimo Staniscia, nato ad Atesa (CH) il 28/12/1974, C.F. STNMSM74T28A485R,

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi dell'art. 1 del D. LS. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026", all'art. 1, comma 6, ha disposto la ridenominazione dei "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" di cui ai commi 784 e 785 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, in "Formazione scuola-lavoro";

si conviene quanto segue

Art. 1.

L'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Chieti, qui di seguito indicato anche come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti del soggetto promotore per il numero di ore stabilito con ciascun tutor nei percorsi per la "formazione scuola-lavoro" (d'ora in avanti "FSL", ex PCTO) che verranno individuati sulla base di appositi "Allegati" di volta in volta predisposti dall'Istituzione scolastica.

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di FSL è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FSL, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della FSL, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per di FSL, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FSL;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nella FSL;
 - c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di FSL;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sarà segnalata dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento della FSL i beneficiari sono tenuti a

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari della FSL contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FSL;

b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi

di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;

c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FSL, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, in ottemperanza alle disposizioni normative emanate a livello nazionale e regionale riguardanti il comparto di appartenenza;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Le parti riconoscono e concordano che, sulla base delle leggi sulla protezione dei dati, ciascuna parte sarà titolare del trattamento dei dati personali relativi a studenti scambiati fra le parti ai sensi della presente convenzione.

Ciascuna parte garantisce di trattare i dati personali conformemente alle leggi sulla protezione dei dati applicabili. Ciascuna parte garantisce di aver informato gli studenti e, a meno che non sia prevista altra base giuridica, di aver ottenuto il loro consenso per il trattamento dei dati personali previsto dalla presente convenzione. Ciascuna parte si impegna a fornire all'altra parte la cooperazione e l'assistenza ragionevoli necessarie per consentire all'altra parte di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti, anche per consentire all'altra parte di rispettare i diritti degli studenti in relazione ai loro dati personali e di rispondere a qualsiasi altra domanda o reclamo. Ciascuna parte implementa misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali da possibili violazioni. Ciascuna parte concorda di disporre delle proprie politiche che devono essere seguite in caso di violazione della sicurezza dei dati, tenendo conto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati e delle relative linee guida. Ciascuna parte si impegna a fornire all'altra ragionevole assistenza necessaria per facilitare la gestione di qualsiasi violazione della sicurezza dei dati in modo rapido e conforme. Ciascuna parte garantisce che le informazioni o le notizie scambiate e i documenti prodotti dalle parti nell'ambito della presente convenzione sono da ritenersi segrete, salvo richiesta della magistratura o di altra autorità.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la



presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 9

Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali e le modalità di esercizio dei suoi diritti sono pubblicate sul sito internet della Istituzione Scolastica all'indirizzo: www.savoiachieti.edu.it sezione privacy. Con la firma del presente documento le parti dichiarano di aver letto le informazioni sul trattamento e di essere informate circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679

Chieti, data del prot.

Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Chieti
Il Presidente
Ing. Massimo Staniscia



Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Livia Tamaro



